

La dichiarazione di nascita

E' la dichiarazione dell'avvenuta nascita di un bambino, resa da un genitore oppure congiuntamente da entrambi i genitori, nel caso in cui non siano coniugati tra loro.

Tale adempimento è necessario al fine di redigere l'atto di nascita nei Registri di Stato Civile e la conseguente iscrizione anagrafica del nuovo nato.

Chi deve dichiarare la nascita

- Basta uno dei genitori, quando questi siano coniugati tra loro
- Entrambi i genitori quando questi non sono coniugati tra loro

Dove e quando effettuare la dichiarazione di nascita

- entro **3 GIORNI** dall'evento: presso la Direzione Sanitaria del centro di nascita,

oppure
- entro **10 GIORNI** dall'evento:
 - presso il Comune ove è avvenuto il parto,

oppure
 - presso il Comune di residenza dei genitori

oppure
 - presso il Comune di residenza della madre,
se il padre è residente in altro comune

oppure
 - presso il Comune di residenza del padre, **previo accordo con la madre se questa è residente in altro Comune** (in questo caso l'iscrizione anagrafica del nato sarà comunque nel Comune di residenza della madre come previsto per legge)

oppure
 - presso il Comune di residenza del padre **qualora la madre non sia residente in nessun comune italiano**

Documentazione da presentare

- documento d'identità del/i dichiarante/i
- attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica

Attribuzione del nome

Il nome deve corrispondere al sesso e può essere composto da più elementi onomastici anche separati, per un massimo di tre. Per i nati dopo il 01 gennaio 2013, nel caso in cui siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti/certificati ed in ogni altro documento sarà riportato solo il primo di questi o comunque solo i prenomi che precedono la virgola. Per i nati precedentemente, i prenomi composti da più elementi sono integralmente riportati nei documenti e atti ufficiali e nelle certificazioni, senza possibilità di abbreviazione. E' vietata l'attribuzione del nome del padre, del fratello o della sorella se viventi, un cognome come nome o nomi ridicoli o vergognosi.

Attribuzione del doppio cognome per i nuovi nati

Come stabilito dalla Corte Costituzionale è illegittima la norma che impone l'attribuzione automatica ed esclusiva del solo cognome paterno. Ora i neo genitori possono attribuire al loro figlio, di comune accordo, il doppio cognome – paterno e materno - al momento della nascita tenendo presente che:

- il cognome della madre dovrà essere posposto a quello paterno;
- tale attribuzione riguarda tutti gli elementi onomastici dei quali sia eventualmente composto il cognome stesso. (Esempio: cognome padre: ROSSI cognome madre: BIANCHI VERDI, quindi il cognome del bambino risulterà essere ROSSI BIANCHI VERDI).

Per le nascite dichiarate direttamente all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frascati, qualora, venga manifestata la volontà di attribuire il doppio cognome, in presenza di uno solo dei genitori, sarà sufficiente che il genitore dichiarante compili una dichiarazione sottoscritta, con allegata copia del documento di riconoscimento, nella quale venga indicata la scelta di attribuire il doppio cognome (modulo disponibile presso l'ufficio o in formato elettronico in fondo a questa pagina).

Denuncia di nascita tardiva

Nel caso in cui la denuncia di nascita venga effettuata oltre i termini previsti dalla legge (al massimo 10 giorni dalla nascita), verrà comunque redatto un atto di nascita come precedentemente descritto, in cui dovranno essere inserite le ragioni del ritardo della dichiarazione stessa, e ne verrà data comunicazione alla Procura della Repubblica per l'adozione di eventuali sanzioni previste dall'art.566 del codice penale.

È utile sapere:

Per il rilascio del codice fiscale del neonato è necessario rivolgersi all'Agenzia delle Entrate.

Dove rivolgersi

Comune di Frascati – Ufficio dello Stato Civile
Piazza Guglielmo Marconi, 4 (piano terra)
00044 Frascati
Tel. 0694184240 – 241 – 297

Email: ufficiostatocivile@comune.frascati.rm.it

Pec: protocollofrascati@legalmail.it

Orari di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00

Normativa di riferimento:

- Codice Civile;
- Decreto Presidente della Repubblica n. 396/2000;
- Decreto Presidente della Repubblica n. 445/2000;
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 21 dicembre 2016;
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 1/2017;
Circolare del Ministero dell'Interno n. 7/2017.